

R. G. n. 758/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, dr.ssa Luigia Lambriola, nelle presenti controversie individuali di lavoro riunite sub nn. R.G. 758/2014; 759/2014; 763/2014; 764/2014;

tra

..... ;
..... , con l'assistenza e difesa degli avv.ti
..... ;
e

.....", con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio Campilongo;

all'udienza dell'8.03.2016, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza -ex art. 429 c.p.c.-:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che, nelle more del presente giudizio, è intervenuto il lodo arbitrale del 31.08.2015 che ha derubricato le sanzioni disciplinari comminate alle parti ricorrenti ed impugnate in questa sede (cfr. verbale di riunione del collegio arbitrale del 31.08.2015 prodotto all'udienza del 1.12.2015).

Deve essere disattesa, in primo luogo, l'eccezione d'inammissibilità della domanda giudiziale, sollevata dalla società convenuta, per le seguenti ragioni.

Occorre premettere che l'impugnazione arbitrale rappresenta un rimedio alternativo al ricorso all'autorità giudiziaria; nell'arbitrato, sia rituale che irrituale, si configura sempre la devoluzione della controversia ad arbitri come rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la scelta arbitrale è revocabile fino all'intervenuta accettazione da parte dell'arbitro designato, atto che coincide con l'inizio della procedura arbitrale, con conseguente cessazione della suddetta alternatività (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 1978/1992).

In particolare - con riferimento alla procedura arbitrale prevista dall'art. 7 della legge n.300 del 1970 (che ha



natura di arbitrato irrituale: Cass. 4 aprile 2002 n.4841), la Suprema Corte (Cass. 26 luglio 2002 n. 11106) ha affermato che, in caso di scelta iniziale del lavoratore di avvalersi del collegio arbitrale alla stregua del disposto dell'art. 7, sesto comma, cit., l'azione rivolta all'accertamento della nullità del provvedimento disciplinare, è esperibile davanti al giudice del lavoro sempre che il giudizio arbitrale non abbia avuto inizio; ipotesi, questa, che si verifica nel momento in cui tutti gli arbitri abbiano accettato l'incarico, dovendo l'alternativa tra procedura arbitrale e giudizio ordinario valere sino a quando non sia iniziata la procedura arbitrale. Analogamente, in altra occasione, la S.C.(Cass. 9 giugno 1993 n. 6411) ha ritenuto che nell'ipotesi di ricorso al procedimento arbitrale previsto per l'impugnazione di sanzioni disciplinari dall'art. 7, sesto comma della legge n. 300 del 1970, la manifestazione di volontà del lavoratore di adire il collegio arbitrale può essere revocata -e l'esperibilità dell'azione giudiziaria non è quindi preclusa- fino a quando non si è completato, con l'accettazione per iscritto dell'incarico da parte di tutti gli arbitri, il procedimento previsto dalla legge per la costituzione del collegio, ancorché in mancanza di tale accettazione sia intervenuta la convocazione del collegio arbitrale.

Laddove, è opportuno rilevare che la partecipazione alla prima udienza da parte degli arbitri designati implica, in mancanza di una esplicita manifestazione preventiva, implicita accettazione (Cass. 22 febbraio 1961 n. 409 nonché Cass. 28 settembre 1973 n. 2439).

Le questioni da risolvere, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, sono essenzialmente due:

- a) se, al momento della proposizione del presente giudizio, gli arbitri avevano accettato l'incarico espressamente o implicitamente e se, pertanto, la pendenza del relativo procedimento precludesse la possibilità per le parti ricorrenti di adire le vie giudiziali;
- b) quale efficacia abbia la revoca della istanza di adire il detto collegio arbitrale, tenuto conto del comportamento delle parti ricorrenti.

Orbene, nel caso di specie, al momento dell'introduzione del presente giudizio (6.03.2014), il procedimento arbitrale non poteva considerarsi pendente in quanto tutti gli arbitri, a quella data, non avevano formalmente accettato l'incarico ed, in mancanza di detta accettazione



formale, parimenti, non era stata celebrata la prima udienza, intesa quale implicita accettazione dell'incarico (cfr. convocazioni collegio arbitrale e comunicazioni impedimento dell'arbitro nominato dalla società datrice di lavoro allegate ai fascicoli di parte resistente).

Da ultimo, a fronte della convocazione del collegio per il 16.04.2014, risulta esservi un'ulteriore richiesta di rinvio (cfr. all. n. 27 del fascicolo di parte resistente). Pertanto, al momento della proposizione del presente giudizio, le parti ricorrenti potevano ancora revocare la scelta di adire il collegio arbitrale.

Per tali ragioni, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società convenuta.

Tuttavia, il comportamento tenuto dalle parti ricorrenti, successivamente all'instaurazione del presente giudizio, si pone in netta contrapposizione con la volontà di non avvalersi della procedura arbitrale.

Il componente del collegio nominato dai lavoratori ha presenziato alla riunione del 31.08.2015 ed il collegio, a maggioranza, ha emesso il lodo con il quale sono state derubricate le sanzioni disciplinari comminate -condotta oggettivamente incompatibile con una manifestazione di volontà tesa alla revoca della scelta di avvalersi del collegio arbitrale-.

Tale condotta assume, pertanto, significato concludente di conferma tra le parti della volontà di avvalersi del collegio arbitrale per la definizione della controversia tra le stesse insorta.

Considerato, dunque, il comportamento tenuto dalle parti ricorrenti, le spese processuali -liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo in misura inferiore ai medi, attesa la connotazione interpretativa delle questioni affrontate- sono poste a loro carico (con la maggiorazione prevista per il numero delle parti processuali).

Non si ravvisano gli estremi (avere agito con mala fede o colpa grave) per la condanna ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:

-dichiara cessata la materia del contendere;



-condanna le parti ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in complessivi Euro 7.000,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Castrovillari, 8.03.2016

Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Luigia Lambriola)

